



## ACCORDO QUADRO

### TRA

il **Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi** (nel seguito anche denominato “Centro Studi CNG”), con sede in Roma, via Vittoria Colonna n. 40, P.IVA 11981821009 e C.F. 97612980587, legalmente rappresentato dal Dott. Geol. Lorenzo Benedetto, in qualità di Presidente *pro tempore*;

### E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” e congiuntamente con il Centro Studi CNG, “le Parti”), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, C.F. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 21 luglio 2023 e del 1° ottobre 2024, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

### PREMESSE

CONSIDERATO che, sulla base dello Statuto vigente, il Centro Studi CNG è una fondazione di diritto privato fondata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, ente pubblico non economico, socio unico che nomina il Consiglio di Amministrazione e che esprime parere vincolante sui relativi bilanci;

TENUTO CONTO che al Centro Studi CNG sono affidate dal Consiglio Nazionale dei Geologi, nell’esercizio delle attribuzioni di cui alla Legge 3 febbraio 1963, n. 112, al D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403, alla Legge 12 novembre 1990, n. 339 ed al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; servizi per la realizzazione e gestione, anche per conto di terzi, di ricerche, analisi, studi, approfondimenti, manifestazioni, eventi, convegni, seminari, dibattiti ed ogni altra iniziativa statutaria che risulti strumentale, accessoria e connessa al perseguimento di finalità, di interesse generale e di utilità sociale, nei settori della tutela delle risorse ambientali, culturali e naturali in generale, della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della prevenzione delle pericolosità geologiche e dei rischi derivati, dei cambiamenti climatici, delle energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative similari inerenti tematiche di interesse professionale, interprofessionale ed accademico nell’ambito della legislazione nazionale ed internazionale al fine della tutela, della promozione, della valorizzazione e del miglioramento tecnico-culturale della professione di geologo, anche nel mondo del lavoro;

VISTO lo schema dell’*“in house providing”*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044)”*, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023;



VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. ed in conformità alla delibera dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO l’art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo disposto normativo, la Sogesid S.p.A. *“fermo restando*



*il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”;*

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. intende investire su nuovi *assets* ambientali di interesse governativo, affiancando alla gestione ambientale del territorio ordinaria e straordinaria (gestione delle acque, dissesto, bonifiche, gestione dei rifiuti, interventi ambientali in aree portuali, biodiversità; temi approcciati anche in chiave emergenziale) una gestione proattiva della transizione ecologica, non solo su scala nazionale ma anche nell'ambito della cooperazione internazionale, con un'attenzione particolare al tema dei cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che, rispetto allo scenario sopra schematizzato, le peculiarità specialistiche tra loro complementari - che caratterizzano la Sogesid S.p.A. e il Centro Studi CNG - rendono una potenziale partnership di estremo interesse per le priorità governative;

RITENUTO pertanto di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di raccordo tra il Centro Studi CNG e la Sogesid S.p.A. nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

CONSIDERATO che in forza della collaborazione oggetto del presente Atto, le Parti potranno mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative di carattere istituzionale assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante il nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**



## **Articolo 1**

### ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **Articolo 2**

### ***(Oggetto e ambito di intervento)***

1. La collaborazione tra le Parti è finalizzata al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche che vedono un coinvolgimento istituzionale della Sogesid S.p.A., fornendo un valore aggiunto agli *output* ed alle prestazioni specialistiche previste.
2. Il presente Accordo Quadro definisce e disciplina i rapporti tra le Parti, in aderenza alle rispettive *mission* e prerogative di sviluppo.

## **Articolo 3**

### ***(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)***

1. Gli ambiti sui quali focalizzare la collaborazione tra Sogesid S.p.A. e il Centro Studi CNG sono i seguenti:
  - ✓ partenariato nella definizione di una proposta governativa complessiva e circolare sul tema del riuso della risorsa idrica, con riferimento all'assetto normativo, alla governance, alle infrastrutture e tecnologie settoriali, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni (inclusi i Commissari di Governo), delle Università, di RemTech Expo, del Centro Nazionale Ricerche, di Utilitalia e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore;
  - ✓ iniziative, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e non rientranti in attività professionali, che prevedano il coinvolgimento di iscritti all'Albo unico nazionale dei geologi sui territori interessati dalle iniziative della Sogesid S.p.A.;
  - ✓ azioni, finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e non rientranti in attività professionali, che prevedano il coinvolgimento di geologi operanti in ambito internazionale, in particolare "Eurogeologi", anche attraverso l'attivazione della Federazione Europea dei Geologi;
  - ✓ partenariato nelle attività formative e di aggiornamento, anche di natura operativa, che la Sogesid S.p.A. può essere chiamata a garantire, qualora siano richiesti profili operanti nel settore della geologia;
  - ✓ ricerche, analisi, studi, approfondimenti che risultino di interesse della Sogesid S.p.A. e di competenza statutaria del Centro Studi CNG.
2. Le Parti possono estendere, di comune accordo e per consenso espresso, lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli.



#### **Articolo 4**

##### ***(Modalità di attivazione delle iniziative)***

1. L'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro avrà luogo attraverso specifici Atti di Attivazione, aventi ad oggetto l'attività specifica richiesta da Sogesid S.p.A. e contenenti ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'efficace svolgimento del servizio.
2. Ogni Atto di Attivazione sarà proposto, a mezzo pec, alla Parte interessata e destinataria dell'attivazione, la quale provvederà, entro e non oltre quindici (15) giorni feriali decorrenti dal ricevimento dello stesso Atto di Attivazione, a trasmettere, a mezzo pec, l'accoglimento o meno dell'istanza, corredata, in caso di accettazione, dalla proposta operativa ed organizzativa. Qualora l'attivazione dovesse prevedere il riconoscimento del rimborso di spese per l'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo Quadro, il riscontro dovrà contemplare pertinente quadro di dettaglio.
3. Concluso l'iter congiunto di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 2, Sogesid S.p.A. provvederà a trasmettere, a mezzo pec, alla Parte titolare dell'attivazione l'Atto di Attivazione consolidato, ai fini del conseguente avvio delle attività nei termini e secondo le modalità previsti dalla proposta operativa ed organizzativa, nel rispetto dei singoli Atti di Attivazione.

#### **Articolo 5**

##### ***(Oneri della collaborazione tecnico-scientifica, modalità e termini di pagamento)***

1. Salvo quanto diversamente previsto dagli Atti di Attivazione di cui all'art. 4, dal presente Accordo Quadro non potrà discendere alcun onere di natura economico-finanziaria per le Parti.
2. I pagamenti a favore del Centro Studi CNG a titolo di rimborso delle spese per lo svolgimento delle relative attività saranno erogati secondo termini e modalità definiti di volta in volta sulla base delle quotazioni presentate dal medesimo Centro Studi CNG a corredo delle offerte tecniche e ricevuti nei singoli Atti di Attivazione di cui all'art. 4.
3. Qualora la Sogesid S.p.A. ravvisasse l'esigenza di ricorrere a servizi di consulenza tecnico-scientifica funzionali alla realizzazione delle commesse di competenza e comunque non rientranti in attività professionali, la medesima Società potrà procedere all'affidamento diretto al Centro Studi CNG delle prestazioni necessarie, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 6**

##### ***(Proprietà dei risultati)***

1. Gli Atti di Attivazione di cui all'art. 4 disciplinano la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti nella relativa esecuzione, attribuendone la titolarità ad una e/o ad entrambe le Parti.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Accordo Quadro, sono tenute a citare lo stesso, nonché la controparte contraente in qualità di *partner*.

#### **Articolo 7**

##### ***(Diritto di recesso)***

1. Ognuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro e conseguentemente dai relativi Atti di Attivazione, dandone preavviso, a mezzo pec, all'altra Parte almeno quindici (15) giorni naturali e consecutivi prima della data di efficacia del recesso.



2. Nel caso di Atti di Attivazione onerosi sarà corrisposto il pagamento per le attività già eseguite.

### **Articolo 8**

#### ***(Decorrenza, durata e pubblicità)***

1. L'efficacia del presente Accordo Quadro decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile, di comune accordo e per espresso consenso, tra le Parti. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
2. Il presente Accordo Quadro verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti.

### **Articolo 9**

#### ***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.. (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.. (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.. (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Il Centro Studi CNG si è dotato di Regolamenti che ne disciplinano l'organizzazione, la gestione e il controllo, anche per la prevenzione e la repressione di condotte illecite, consultabili sul sito web <https://centrostudicng.it/>.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione del presente Accordo Quadro e conseguentemente dei relativi Atti di Attivazione, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

### **Articolo 10**

#### ***(Responsabile e referenti dell'Accordo Quadro)***

1. Il Centro Studi CNG individua il Consigliere di Amministrazione Domenico Angelone quale Responsabile del presente Accordo Quadro, che vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.



2. Referente istituzionale della Sogesid S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I Referenti tecnico-amministrativi del presente atto sono i seguenti:
  - ✓ per il Centro Studi CNG, il Direttore Avv. Otello Emanuele;
  - ✓ per la Sogesid S.p.A., Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 11**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Quadro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio, Autorità pubbliche) in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Eventuali nomine di responsabile esterno al trattamento di dati personali ex art. 28 GDPR potranno essere sottoscritte nell'ambito dei singoli Atti di Attivazione.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

**Centro Studi del  
Consiglio Nazionale dei Geologi**

**Il Presidente**

***Dott. Geol. Lorenzo Benedetto***

**Sogesid S.p.A.**

L'Amministratore Delegato e Direttore

Generale

***Ing. Errico Stravato***

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*